



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 4/C.D.T. 1 DEL 09 LUGLIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 02 luglio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 141/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SCARCELLA COSIMO CARMELO (presidente della A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa)

Sig. GIOVANNI SPERANZA (calciatore tesserato A.S.D. Decima MAS)

A.S.D. CALCIO SPARAGONA' SANTA TERESA

A.S.D. DECIMA MAS

La Procura Federale, con nota prot. 7246/731pf11-12/AM/ma, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

1) il Sig. Scarcella Cosimo Carmelo per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere esposto un fatto non veridico, al fine di gettare discredito sull'arbitro Sig. Marco Gugliandolo della sezione AIA di Messina, nonché dell'art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato alle convocazioni disposte dal collaboratore della Procura Federale;

2) il Sig. Speranza Giovanni per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato alle convocazioni disposte dal collaboratore della Procura Federale;

3) la A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al suo presidente;

4) la A.S.D. Decima Mas a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al suo tesserato.

Convocate debitamente le parti, queste non sono comparse né hanno fatto pervenire deduzioni difensive fatta eccezione per il sig. Cosimo Carmelo Scarcella, il quale ha rigettato ogni addebito chiedendo il proscioglimento.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Per il Sig. Scarcella Cosimo Carmelo mesi 9 di inibizione; per il Sig. Speranza Giovanni mesi 3 di inibizione; per l'A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa € 1.500,00 di ammenda, per la A.S.D. Decima Mas € 500,00 di ammenda.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli accertamenti della Procura Federale è risultata non veritiera la dichiarazione resa dal Sig. Scarcella, secondo il quale l'arbitro della gara poteva essere prevenuto in quanto ritratto su "Facebook" proprio in compagnia di un calciatore della A.S.D. Decima Mas.

Tale dichiarazione, inserita nel corpo del reclamo n° 99/A presentato a questa Commissione, risultata poi non veritiera, certamente aveva lo scopo di insinuare sospetti sull'operato del direttore di gara e sulla non veridicità di quanto riportato in referto, al fine di ottenere una decisione più favorevole.

Quanto sostenuto dal deferito nella sua memoria difensiva circa l'intento non denigratorio dell'argomentazione di che trattasi, non appare conducente in quanto questi, in sede di audizione in data 07/02/2012, ha ribadito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la non imparzialità del direttore di gara riferendosi alla copia della ritrazione fotografica allegata al reclamo.

Lo stesso inoltre deve rispondere della violazione di cui al comma 3 dell'art. 1 C.G.S. in quanto non si è presentato alle convocazioni del collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione. Né tale può ritenersi il richiamo a non provati impegni lavorativi evidenziati solo nella memoria difensiva agli atti del presente procedimento.

Della medesima violazione deve rispondere il calciatore Sig. Giovanni Speranza il quale, benché regolarmente convocato, non si è presentato né ha giustificato tali sue assenze dinanzi all'inquirente.

In ragione di quanto sopra conseguono la responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. della A.S.D. Calcio Sparagonà S.Teresa e la responsabilità oggettiva della A.S.D. Decima Mas ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Dall'esame degli atti si evince inoltre che il sig. Gugliandolo Marco, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Messina, ha partecipato al social network "Facebook" nel quale risultava scaricabile dal suo profilo una foto che lo ritraeva in compagnia di un soggetto poi risultato essere un calciatore tesserato per la Soc. Messina Sud.in ragione di ciò, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale al fine di valutare eventuali violazioni al regolamento A.I.A. da parte dell'associato Gugliandolo Marco.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

1) al Sig. Scarcella Cosimo Carmelo l'inibizione ex art. 19 C.G.S. per mesi quattro;

2) al Sig. Speranza Giovanni la squalifica per tre giornate;

3) alla A.S.D. Calcio Sparagonà Santa Teresa l'ammenda di € 500,00;

4) alla A.S.D. Decima Mas l'ammenda di € 100,00;

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura regionale A.I.A. per quanto di competenza in relazione ai fatti di cui in motivazione riguardanti l'arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Messina Sig. Gugliandolo Marco.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 152/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. DE GREGORIO GIOVANNI (vicepresidente della A.S.D. Vittoria)

Sig. RIBAUDO GIUSEPPE (presidente pro tempore della A.S.D. Team Calcio;

A.S.D. VITTORIA s.r.l.

A.S.D. TEAM CALCIO

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 7314/531 pf/GR/mg del 15/05/2013:

il sig. Giovanni De Gregorio, vice Presidente della A.S.D. Vittoria, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 23, 24, 25 e 26 S.G.S.; artt. 25,30 e 48 N.O.I.F. e 33 Regolamento L.N.D. per avere la Società A.S.D. Vittoria S.r.l. fatto partecipare propri calciatori non regolarmente tesserati al 5° Torneo "Città di Villabate" da disputarsi dal 28/10/2012 al 02/12/2012;

il Sig. Giuseppe Ribaudo, Presidente della A.S.D. Team Calcio, per rispondere: a) della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 23, 24, 25 e 26 S.G.S.; artt. 25,30 e 48 N.O.I.F. e 33 Regolamento L.N.D. per avere la Società A.S.D. Team Calcio fatto partecipare propri calciatori non regolarmente tesserati al 5° Torneo "Città di Villabate" da disputarsi dal 28/10/2012 al 02/12/2012; b) della violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere lo stesso omesso di presentarsi innanzi agli organi di Giustizia sportiva benchè regolarmente convocato per due volte a mezzo telegramma;

la A.S.D. Vittoria S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. della violazione commessa dal proprio vice presidente sig. Giovanni De Gregorio;

la A.S.D. Team Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. delle violazioni commesse dal proprio Presidente sig. Giuseppe Ribaudo.

Sebbene ritualmente convocate, all'udienza dibattimentale le parti non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Inibizione per mesi due a carico di De Gregorio Giovanni e ammenda di € 500,00 a carico della A.S.D. Vittoria S.r.l.;

Inibizione per mesi quattro (2 + 2) a carico del Sig. Giuseppe Ribaudo e ammenda di € 1.500,00 a carico della A.S.D. Team Calcio.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Le suindicate Società deferite hanno partecipato al Torneo Città di Villabate, organizzato dalla A.S.D. Pro Villabate, riservato alle categorie esordienti e pulcini, autorizzato dalla F.I.G.C. e svoltosi dal 28/10/2012 al 02/12/2012.

Orbene, risulta inequivocabilmente agli atti che il Comitato Regionale Sicilia ha riscontrato (sia mediante un controllo a sistema sia mediante esplicito riscontro presso la Delegazione Provinciale di Palermo) che nessuna delle due Società deferite avesse tesserato i calciatori necessari alla regolare partecipazione al Torneo stesso. E' bene precisare che il regolamento del Torneo prevedeva la partecipazione di calciatori regolarmente tesserati per la F.I.G.C.

Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas, che i soggetti deferiti debbano considerarsi responsabili della violazione loro ascritta, da ciò rispettivamente conseguendo, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. la responsabilità diretta della A.S.D. Team Calcio, per le violazioni ascritte al Presidente e oggettiva della A.S.D. Vittoria S.r.l., per la violazione ascritta al Vice Presidente.

P. Q. M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni;

- Inibizione per mesi uno a carico del sig. De Gregorio Giovanni, vice presidente della A.S.D. Vittoria S.r.l.;
- Inibizione per mesi tre a carico del sig. Ribaudò Giuseppe, Presidente della A.S.D. Team Calcio;
- Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Vittoria S.r.l.;
- Ammenda di € 500,00 a carico della A.S.D. Team Calcio.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, assistita dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 02 luglio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°154/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Sporting Ragusa

Sig. Minniti Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1294 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società A.S. Sporting Ragusa (€ 40,00 x n.3 calciatori);
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Minniti Vincenzo;
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arena Paolo, Puntillo Domenico, Trovato Gianmarco, tutti tesserati per la società' A.S. Sporting Ragusa all'epoca dei fatti.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°155/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Ragusa

Sig. Campo Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1295 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della società A.S.D. Atletico Ragusa (€ 40,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Campo Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Campo Giovanni, Licitra Marco, tutti tesserati per la società' A.S.D. Atletico Ragusa all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°156/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Carlentini

Sig.Miceli Angelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1296 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire certificati medici attestante l'idoneità sportiva di 20 dei calciatori in argomento, mancando la necessaria attestazione dei calciatori Gibilisco Gianluca, Milana Salvatore, Puteri Francesco.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che emerge comunque la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva di 3 dei calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Aletta Alberto, Basso Salvatore, Bosco Samuel, Brunno Claudio, Cammarata Christian, Cuva Salvatore, Lorito Orazio, Nastasi Cirino, Nastasi Giuseppe, Nibali Vincenzo, Ragaglia Isidoro, Ruggeri Nunzio, Salerno Salvatore, Scaparra Sergio, Siciliano Giovanni, Sicura Benedetto, Sparagnini Michael, Strano Giuseppe, Trolio Cristian Michele, Vizzi Francesco, e applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società A.S.D. Carlentini (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Miceli Angelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gibilisco Gianluca, Milana Salvatore, Puteri Francesco, tutti tesserati per la società' A.S.D. Carlentini all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°157/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Joppolo

Sig.Palumbo Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1297 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 840,00 (ottocentoquaranta/00) a carico della società A.S.D. Joppolo (€ 40,00 x n.21 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Palumbo Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agnello Marco, Amato Dario, Arcidiacono Simone, Arrigo Marcello, Cacciatore Cesare, Ciulla Mattia, Farruggia Davide, Gallo Federico, Giglione Francesco, Infurna Salvatore, Livreri Antonio, Milioto Marco, Palumbo Silvio, Pedalino Giovanni, Puma Lorenzo, Russo Francesco, Sacco Nicolò, Sirone Benito, Spataro Federico, Specchi Daniele, Vermi Emanuele, tutti tesserati per la società' A.S.D. Joppolo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°158/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pisano Cosentini Calcio (attuale A.S.D. Città di S.Venerina)

Sig.Messina Mauro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1298 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.D. Pisano Cosentini Calcio (attuale A.S.D. Città di S.Venerina) - (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Messina Mauro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fichera Ivan, Leonardi Alfredo, Pagano Bruno Agatino, Patanè Gianluca, tutti tesserati per la società' A.S.D. Pisano Cosentini Calcio (attuale A.S.D. Città di S.Venerina) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°159/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Pettineo

Sig.Di Marco Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1299 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.D. Real Pettineo (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Messina Mauro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Machi Salvatore, Mastrandrea Antonino, Mastrandrea Michele, Volo Sandro, tutti tesserati per la società' A.S.D. Real Pettineo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°160/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Taormina

Sig.Loria Stefano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1300 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.D. Sporting Taormina (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Loria Stefano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Licandri Angelo, Ruggeri Alessandro, tutti tesserati per la società' A.S.D. Sporting Taormina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°161/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Circ. ANSPI DR. P. Macaione

Sig.Cipriano Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1301 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società Circ. ANSPI DR. P. Macaione (€ 40,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cipriano Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aurea Giovanni, Collovà Alberto, Ferraloro Giuseppe, Lax Salvatore, Scolaro Francesco, tutti tesserati per la società' Circ. ANSPI DR. P. Macaione all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°162/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Aci Bonaccorsi

Sig.Nastasi Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1302 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società Pol. Aci Bonaccorsi (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Nastasi Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fischetti Christian, Musumeci Orazio, Romeo Christian, tutti tesserati per la società' Pol. Aci Bonaccorsi all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°163/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Quisquinese

Sig. Gaetani Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/05/2013 prot. 11.1303 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società U.S.D. Quisquinese (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gaetani Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bufalo Girolamo, Cullaro Salvatore, Militello Giuseppe, Traina Borgese Alessandro, tutti tesserati per la società' U.S.D. Quisquinese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistita dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 09 luglio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°153/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIANLUCA ITALIA (allenatore di base tesserato per la A.S.D. CL Calcio)

A.S.D. CL CALCIO

La Procura Federale, con nota prot. 7515/508 pf12-13/MS/vdb del 20/05/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

1) il Sig. Italia Gianluca per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere reagito in modo scorretto e sproporzionato nei confronti di un giovane calciatore, tesserato per la società A.S.D. Real Nissa;

2) la Società A.S.D. CL Calcio per rispondere a titolo oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per la violazione ascritta all'allenatore Gianluca Italia;

Convocate debitamente le parti è comparso il sig. Italia Gianluca il quale prima della chiusura del dibattimento ha chiesto di definire la propria posizione con la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 23 e 24 del C.G.S. come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima della chiusura del dibattimento il Sig. Italia Gianluca (tesserato quale allenatore per la A.S.D. CL Calcio all'epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S. individuata nella pena base di giornate tre di squalifica;

Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

Visto l'articolo 24 comma 1 C.G.S.;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Italia Gianluca la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. CL Calcio.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, in ragione dell'avvenuto patteggiamento, consegue la responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. della A.S.D. CL Calcio alla quale va applicata la sanzione come da dispositivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone, inoltre, la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale al fine di un supplemento di indagine a carico del calciatore Alù Mattia, tesserato per la società A.S.D. Real Nissa all'epoca dei fatti, in ordine alla volontarietà della spinta in danno del sig. Italia Gianluca, come rilevabile dalle dichiarazioni assunte dai sigg. Tommasella Marco Giuseppe e Tommasella Fabrizio ed alla mancata audizione del sig. Ponticello indicato quale dirigente della A.S.D. Real Nissa e presente ai fatti.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- 1) al Sig. Italia Gianluca, su accordo delle parti, la squalifica per una gara;
- 2) alla A.S.D. CL Calcio l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale.

Procedimento n. 164/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CAMMARATA ANDREA (calciatore tesserato per la Pol. D. Gangi Calcio)

POL. D. GANGI CALCIO

La Procura Federale, con nota prot. 7662/1178 pf11-12/GT/dl del 23/05/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- 1) il Sig. Cammarata Andrea per rispondere: a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere posto in essere atti di violenza nei confronti del calciatore della Soc. Bompietro, Troina Marco, colpendolo con un pugno all'altezza dell'orecchio destro, prima dell'inizio della gara; b) della violazione dell'art.1 comma 3 del C.G.S., per non essersi presentato alle convocazioni disposte dall'Ufficio della Procura Federale;
- 2) la Società Pol. D. Gangi Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo tesserato Cammarata Andrea.

Convocate debitamente le parti, queste sono comparse e, preliminarmente, hanno chiesto di definire la propria posizione con la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 23 e 24 del C.G.S. come da ordinanza che segue:

Ordinanza n.1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il Sig. Cammarata Andrea (tesserato quale calciatore per la Pol. D. Gangi Calcio all'epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S. individuata nella pena base di giornate sei di squalifica;

Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

Visto l'articolo 24 comma 1 C.G.S.;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Cammarata Andrea la sanzione come da dispositivo.

Ordinanza n.2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'apertura del dibattimento la Pol. D. Gangi Calcio, in persona del suo delegato, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S. individuata nella pena base di € 900,00 di ammenda;

Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

Visto l'articolo 24 comma 1 C.G.S.;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla Pol. D. Gangi Calcio la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi, su accordo delle parti, le seguenti sanzioni:

- 1) al Sig. Cammarata Andrea la squalifica per due gare;
- 2) alla Pol. D. Gangi Calcio l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n°179/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sigg. Margareci Pierangelo, Restuccia Domenico, Lombardo Salvatore, Trimarchi Letterio, Ruzzo Carmelo, Aloisi Emanuele, Terrizzi Michele, La Spada Carmelo, Cordima Felice, La Monica Vincenzo e Trimarchi Alberto, rispettivamente n.q. di Presidenti delle sotto indicate anch'esse deferite Società:

A.S.D. A.I.C.S. CALCIO MESSINA, A.S.D. POL. FC. CONTESSE, A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA, A.S.D. CS MESSINA SUD, A.S.D. TRINACRIA MESSINA, A.S.D. FUTURA 2008, A.S.D. POLISPORTIVA MONFORTESE, A.S.D. AGA MESSINA, A.S.D. BC MESSINA, BELLINZONA SOC. COOP. A R.L., A.S.D. KIKOS CLUB.

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 7838/901 pf12-13/MS/vdb del 31/05/2013, i suindicati Presidenti di società per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. per avere fatto partecipare proprie squadre al

Torneo esordienti e pulcini "Memorial Dejan Drago", autorizzato dalla F.I.G.C., senza avere tesserato un numero minimo di calciatori necessari alla partecipazione allo stesso. Le suindicate Società sono state altresì deferite, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta.

Sebbene ritualmente convocate, all'udienza dibattimentale le parti non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti. Le uniche memorie pervenute, peraltro fuori termine, sono quelle della A.S.D. Pol. Monfortese e della A.S.D. Kikos Club.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) Mesi quattro di inibizione a carico di Margareci Pierangelo;
- b) Mesi due di inibizione a carico di tutti gli altri presidenti deferiti;
- c) Ammenda di € 2000,00 a carico della A.I.C.S. Messina;
- d) Ammenda di € 1000,00 a carico di tutte le altre società deferite.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Le suindicate società deferite hanno partecipato al "Memorial Dejan Drago" organizzato dalla A.S.D. A.I.C.S. Calcio Messina, riservato alle categorie esordienti e pulcini, autorizzato dalla F.I.G.C. e svoltosi dal 25/02/2013 al 03/03/2013.

Orbene, risulta inequivocabilmente agli atti che il Comitato Regionale Sicilia ha riscontrato (sia mediante un controllo a sistema, sia mediante esplicito riscontro presso la Delegazione Provinciale di Messina) che nessuna di queste Società avesse tesserato il numero minimo di calciatori necessari alla regolare partecipazione al Memorial. E' bene precisare che il regolamento del Memorial, che tutti avevano l'obbligo di conoscere, prevedeva la partecipazione di calciatori regolarmente tesserati per la F.I.G.C.

Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas*, che tutti i sigg. Presidenti deferiti debbano considerarsi responsabili della violazione loro ascritta, da ciò conseguendo ex art.4 comma 1 C.G.S. la responsabilità diretta delle Società deferite, per le violazioni ascritte a ciascun Presidente.

Pertanto gli stessi e le società rappresentate debbono soggiacere alle sanzioni che appare equo irrogare come in dispositivo.

P. Q. M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni;

- Inibizione per mesi due a carico del sig. Margareci Pierangelo;
- inibizione per mesi uno a carico dei sigg.ri Restuccia Domenico, Lombardo Salvatore, Trimarchi Letterio, Ruzzo Carmelo, Aloisi Emanuele, Terrizzi Michele, La Spada Carmelo, Cordima Felice, La Monica Vincenzo e Trimarchi Alberto;
- Ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico delle Società A.S.D. A.I.C.S. CALCIO MESSINA;
- Ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico delle società A.S.D. POL. FC. CONTESSE, A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA, A.S.D. CS MESSINA SUD, A.S.D. TRINACRIA MESSINA, A.S.D. FUTURA 2008, A.S.D. POLISPORTIVA MONFORTESE, A.S.D. AGA MESSINA, A.S.D. BC MESSINA, BELLINZONA SOC. COOP. A R.L., A.S.D. KIKOS CLUB.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, assistita dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 09 luglio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°166/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C. D. Nuova Rinascita

Sig.Canduci Nunzio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1326 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire certificati medici dei calciatori Calabria Teodoro, Casto Francesco Corrado, Casto Francesco Omar, Granata Piero.

Tra questi solo quelli relativi ai calciatori Calabria Teodoro e Granata Piero sono regolari in quanto effettuati nei termini prescritti, mentre quelli relativi ai calciatori Casto Francesco Corrado e Casto Francesco Omar sono stati rilasciati il 30/01/2013 e pertanto con notevole ritardo in relazione all'inizio del campionato di competenza.

Per quanto infine al calciatore Segreto Ivan, la difesa esposta non è esimente dell'addebito ascritto.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, ad esclusione dei calciatori Calabria Teodoro e Granata Piero, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva degli altri calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Calabria Teodoro e Granata Piero, e applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società A.S.C. D. Nuova Rinascita (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Canduci Nunzio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casto Francesco Corrado, Casto Francesco Omar, Segreto Ivan, tutti tesserati per la società A.S.C. D. Nuova Rinascita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°167/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Biscari (attuale A.S.D. Vittoria Calcio)

Sig.Ciarcia Gianluca (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1327 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. Biscari (attuale A.S.D. Vittoria Calcio) - (€ 40,00 x n.10 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ciarcia Gianluca;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bennice Rosario, Bennice Stefano, Busacca Fabio, Di Stefano Bruno, Ficicchia Francesco, Latino Salvatore, Modica Angelo, Purrometo Gionbattista, Scavone Vincenzo, Vespertino Fabio, tutti tesserati per la società' A.S.D. Biscari (attuale A.S.D. Vittoria Calcio) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°168/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Mineo

Sig.D'Amplo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1328 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta/00) a carico della società A.S.D. Mineo (€ 40,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. D'Amplio Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bellino Sebastiano, Campisi Gaetano, Campo Fabio, Cappadonna Domenico, Ragusa Gianluca, Scuderi Giovanni, tutti tesserati per la società' A.S.D. Mineo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°169/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Nuova Sancis

Sig.Provenzano Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1329 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Nuova Sancis (€ 40,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Provenzano Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Licata Vito, Lo Greco Elia, Martello Domenico, Palazzo Antonino, Randazzo Giuseppe, tutti tesserati per la società' A.S.D. Nuova Sancis all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°170/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Palazzo Adriano

Sig. Correnti Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1330 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando numero nove certificati medici relativi ai calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Palazzo Adriano, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Correnti Salvatore e dei calciatori Adrignola Ignazio, Adrignola Maurizio, Canale Giovanni, Chiego Giovanni, Di Franco Daniele, Di Masi Domenico, Leto Alessio, Russo Alessio, Spina Fabio, tutti tesserati per la società' A.S.D. Palazzo Adriano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°171/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Aci

Sig. Scuderi Venerando (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1331 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00) a carico della società A.S.D. Real Aci (€ 40,00 x n.7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scuderi Venerando;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Chiarenza Gabriele, Gulisano Angelo, Messina Alfio, Pira Francesco Nicola, Previtera Giuseppe, Sciacca Cristian, Valenti Salvatore, tutti tesserati per la società' A.S.D. Real Aci all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°172/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Adrano

Sig.Neri Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1332 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.D. Real Adrano (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Neri Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Bua Alfio, Cortese Antonio, Liotta Francesco, Signore Francesco, tutti tesserati per la società' A.S.D. Real Adrano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09/07/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**